

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 884-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DAL FALCO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969  
(V. Stampato n. 692)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro delle Finanze  
e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione civile**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 ottobre 1969*

**Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1969**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Etiopia  
sui servizi aerei concluso a Roma il 21 marzo 1967**

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo fra l'Italia e l'Etiopia sui servizi aerei, concluso a Roma il 21 marzo 1967, disciplina in modo stabile le attività di traffico aereo-commerciale svolte rispettivamente dalle compagnie di bandiera dei due Paesi: Alitalia e EAL.

L'Accordo — che ricalca nei punti fondamentali quelli già stipulati dall'Italia con altri Paesi — prevede:

esenzione reciproca dai gravami fiscali e doganali per le attività riguardanti le due compagnie aeree;

la cosiddetta clausola di stile secondo la quale « le imprese designate dalle due par-

ti godono di uguali possibilità nell'esercizio dell'attività aerea sui servizi concordati »;

clausole tariffarie, consultazioni, eccetera, uguali a quelle ricorrenti negli accordi aerei stipulati dall'Italia con altri Paesi.

L'Accordo prevede, inoltre, i punti dove possono operare le compagnie aeree, rispettivamente designate dall'Etiopia e dall'Italia, lungo la rotta prestabilita.

Il presente Accordo è un elemento ulteriore di stabilizzazione e di sviluppo delle relazioni economiche-commerciali fra l'Italia ed Etiopia.

Il relatore ne raccomanda anche per questo la ratifica e l'esecuzione.

DAL FALCO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Etiopia sui servizi aerei, concluso a Roma il 21 marzo 1967.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'Accordo stesso.